

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 26/2022
Parma, 15 febbraio 2022

OGGETTO: Novità 2022 per i servizi di trasporto internazionale

A seguito delle modifiche apportate dal DL 146/2021 all'art. 9 del DPR 633/1972, il regime di non imponibilità Iva può essere applicato solamente ai trasporti internazionali di beni, territorialmente rilevanti in Italia¹, forniti direttamente al mittente² o al destinatario dei beni stessi.

Pertanto, a partire dall'01.01.2022, sono soggetti ad Iva i trasporti internazionali di beni, territorialmente rilevanti in Italia, quando i contratti sono realizzati da più vettori o da terzi sub-contraenti (sub-appaltatori dei vettori principali).

La non imponibilità Iva si applica quindi solo ai servizi di trasporto internazionale resi nei confronti:

- dell'esportatore;
- del titolare del regime di transito;
- dell'importatore;
- del destinatario dei beni;
- del prestatore di servizi di spedizione di cui all'art. 9, co. 1, n. 4 del DPR 633/1972³.

¹ Ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/1972, il servizio di trasporto di beni (nei rapporti B2B) è territorialmente rilevante nel Paese dove è stabilito ai fini Iva il committente.

² Secondo Assonime, nelle operazioni triangolari deve considerarsi "mittente" (ai fini della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale) anche il primo cedente che, su incarico del cessionario, cura direttamente l'operazione doganale e il trasporto della merce al cliente finale.

³ Servizi di spedizione di cui all'art. 9, co. 1, n. 4 del DPR 633/72:

- servizi di spedizione relativi ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile della bolla doganale;
- i servizi relativi alle operazioni doganali.

Assonime ha chiarito che rientrano tra le prestazioni di servizi non imponibili sia i servizi resi dallo spedizioniere al proprietario della merce, sia quelli resi dal vettore allo spedizioniere.

Nelle seguenti tabelle si riepilogano le diverse casistiche di trattamento ai fini Iva applicabili ai servizi di trasporto internazionale di beni, **forniti a committenti soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.**

Prestatore del servizio di trasporto ITALIANO		
Paese di partenza dei beni	Paese di destinazione dei beni	Trattamento ai fini IVA
ITALIA	ITALIA o UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il prestatore del servizio emetterà fattura con Iva italiana
UE	ITALIA o UE	
ITALIA o UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni all'esportazione o all'importazione (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972 ⁴): il prestatore del servizio emetterà fattura non imponibile Iva.
EXTRA UE	ITALIA o UE	
EXTRA UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il prestatore del servizio emetterà fattura con Iva italiana

Prestatore del servizio di trasporto INTRA UE		
Paese di partenza dei beni	Paese di destinazione dei beni	Trattamento ai fini IVA
ITALIA	ITALIA o UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il committente italiano dovrà integrare con Iva italiana, mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> , la fattura del prestatore comunitario (emessa senza Iva)
UE	ITALIA o UE	
ITALIA o UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni all'esportazione o all'importazione (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972 ⁵): il committente italiano dovrà procedere ad applicare la non imponibilità IVA mediante <i>reverse charge</i> alla fattura ricevuta dal prestatore comunitario (emessa senza Iva)
EXTRA UE	ITALIA o UE	
EXTRA UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il committente italiano dovrà integrare con Iva italiana, mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> , la fattura del prestatore comunitario (emessa senza Iva)

⁴ Per i servizi di trasporto all'importazione, la non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 è applicabile solo nel caso in cui il relativo corrispettivo concorra alla formazione della base imponibile nella bolletta doganale; in caso contrario è soggetto ad Iva in Italia e, pertanto, dovrà essere integrato mediante *reverse charge*.

⁵ Per i servizi di trasporto all'importazione, la non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 è applicabile solo nel caso in cui il relativo corrispettivo concorra alla formazione della base imponibile nella bolletta doganale; in caso contrario è soggetto ad Iva in Italia e, pertanto, dovrà essere integrato mediante *reverse charge*.

Prestatore del servizio di trasporto EXTRA UE		
Paese di partenza dei beni	Paese di destinazione dei beni	Trattamento ai fini IVA
ITALIA	ITALIA o UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il committente italiano dovrà emettere autofattura al fine di integrare con Iva italiana, mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> , la fattura del prestatore extra UE
UE	ITALIA o UE	
ITALIA o UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni all'esportazione o all'importazione (non imponibile IVA ai sensi dell'art. 9 DPR 633/1972 ⁶): il committente italiano dovrà emettere autofattura non imponibilità IVA, al fine di integrare la fattura del servizio ricevuta dal prestatore extra UE
EXTRA UE	ITALIA o UE	
EXTRA UE	EXTRA UE	Servizio di trasporto di beni territorialmente rilevante in Italia (ai sensi dell'art. 7-ter): il committente italiano dovrà emettere autofattura al fine di integrare con Iva italiana, mediante il meccanismo del <i>reverse charge</i> , la fattura del prestatore extra UE

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Luca Montali

Elisa Filippi

⁶ Per i servizi di trasporto all'importazione, la non imponibilità Iva ai sensi dell'art. 9 del DPR 633/1972 è applicabile solo nel caso in cui il relativo corrispettivo concorra alla formazione della base imponibile nella bolletta doganale; in caso contrario è soggetto ad Iva in Italia e, pertanto, dovrà essere integrato mediante *reverse charge*.